

# COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 89 DEL 31-10-2023

**Oggetto: Provvedimenti e adozione di misure contingibili a tutela della salute dei cittadini per la riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 - nel periodo 1 novembre 2023 - 31 marzo 2024.**

**Premesso** che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**Vista** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/3/CE, 97/101/CE;

**Visto** il D. Lgs. n. 155/2010 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

**Atteso** che il D. Lgs. n. 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub>, stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero (50 µg/mc di aria), pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre) e il valore medio annuale, pari a 40 µg/mc di aria;

**Vista** la LR n. 9/2010 e s.m.i. "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

**Dato atto** che la suddetta legge regionale introduce specifici piani per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente quale il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e i Piani di Azione comunale (PAC);

**Premesso** che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca sono posizionate centraline di misura della qualità dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM<sub>10</sub>). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16;

**Atteso** che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

**Atteso** inoltre che, come desumibile dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria a livello provinciale redatte da ARPAT, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto, come peraltro evidenziato nei risultati dell'ultima edizione del progetto P.A.TOS. (Particolato Atmosferico in Toscana);

**Atteso** altresì che il citato progetto P.A.TOS. ha rilevato che la sorgente “combustione di biomasse” presso la stazione di LU-Capannori fornisce un contributo del 53% alle emissioni totali durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 µg/m<sup>3</sup> e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;

**Considerato** che l'art. 182 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri [ovvero tre metri cubo vuoto per pieno] per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) [del medesimo D.Lgs.] effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

**Considerata** la condanna del 10/10/2020 da parte della Corte di Giustizia della Commissione Europea che ha accertato la non conformità alla direttiva 2008/50/CE in relazione ai superamenti di livelli di inquinanti nell'aria in alcune regioni tra cui la Toscana, in particolare la zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese (IT0909);

**Vista** la L.R. n. 74 del 10/12/2019 e s.m.i. avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente” con la quale sono dettate, nelle more della modifica del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti da D. Lgs. 155/10 ai fini della risoluzione delle procedure di infrazioni n. 2014/2147 e n. 2015/2043 relativamente al territorio regionale;

**Preso atto** che la suddetta legge stabilisce limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al DM 186/17 nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10) previsto dal D. Lgs. 115/10. Le limitazioni all'uso, ivi incluso il divieto, laddove tali generatori non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento, sono individuate in funzione di specifiche variabili concernenti il sistema di combustione nonché la quota altimetrica del territorio interessato durante il periodo dell'anno critico per la qualità dell'aria;

**Considerato che** con la Deliberazione della G.C. n. 45 del 26/03/2019 è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di ridurre il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, del parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Preso atto** che nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Deliberazione della G.C. n. 45 del 26/03/2019, tra le misure contingibili indicate è riportata quella (interventi ICQA – modulo 1) che prevede, per il periodo 1 novembre – 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole,

boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere. Detta misura non si applica per le aree del territorio comunale poste a quote maggiore di 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile);

**Dato atto** che con Deliberazione di G.C. n. 1 in data 04/01/2022 è stato aggiornato il PAC 2019-2021 recependo le misure obbligatorie di cui al comma 2 della L.R. n. 74/2019, così come innovata dalla L.R. n. 26/2021, in attuazione della D.G.R.T. n. 1075 del 18/10/2021, nonché confermando le altre misure del PAC stesso per l'annualità 2022;

**Preso Atto** che con Deliberazione di G.C. n. 192 in data 22/12/2022 avente ad oggetto "qualità dell'aria-proroga del Piano Comunale d'Area 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 45/20119 e deliberazione di G.C. n.1/2022 (aggiornamento) e conferma misure per l'anno 2023;

**Considerato** che con Delibera di G.C. n. 130 del 10/08/2023 è stato approvato il protocollo d'intesa per l'elaborazione del nuovo piano d'azione comunale d'area vasta per la tutela della qualità dell'aria ambiente tra i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari, a seguito del quale è stato sottoscritto con l'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna un accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 per l'elaborazione del PAC della Piana di Lucca;

**Tenuto Conto** della Deliberazione di Giunta Regionale n.228 del 06-03-2023 avente ad oggetto:" L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016;

**Preso Atto** dell'allegato 6 delle Linee guida, della citata D.G.R. 228/2023, nella quale al punto 4 prevede che nel periodo dal 1 novembre al 31 Marzo di ogni anno dovranno essere adottati gli interventi contingibili e urgenti da attivarsi con ordinanza sindacale legati al modulo 1 indipendentemente dal numero di superamenti registrati e condizioni meteorologiche;

**Rilevato**, nella medesima delibera che gli interventi da adottare riguardano l'informazione ai cittadini, divieto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, etc) e il divieto di utilizzo dei generatori di calore (compresi focolari e ivi inclusi quelli destinati alla cottura dei cibi) alimentati a biocombustibile solido con classe di prestazione inferiore alle 3 stelle nei comuni della piana lucchese (sono esclusi da tale divieto le abitazioni nelle quali la biomassa sia la sola fonte di riscaldamento e cottura dei cibi e quelle poste ad una quota altimetrica superiore ai 200 metri sul livello del mare);

**Dato atto** della nota pervenuta dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia acquisita al prot.lo com.le n. 19922 in data 25/10/2023, giacente agli atti d'ufficio, che invita i Comuni dell'area di superamento "Piana Lucchese" ad "attuare fino al 31 marzo 2024 gli interventi contingibili previsti all'allegato 4 della delibera della Giunta regionale 6 marzo, n. 228" tra cui:

- informazione ai cittadini. Inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone pratiche) per ridurre e prevenire l'inquinamento atmosferico da materiale particolato, in particolare evitando l'utilizzo di biomassa per il riscaldamento domestico;
- divieto di combustione all'aperto di biomassa nelle aree urbane in quanto tale pratica rappresenta una fonte rilevante di particolato;
- divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017 in presenza di sistemi alternativi per il riscaldamento e al di sotto dei 200 m. s.l.m.;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in

particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria, potere poi ribadito all'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che stabilisce, fra l'altro, che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**Rilevato** che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*", il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**Atteso** inoltre che ai sensi dell'art. 14 della medesima L.R. 9/2010, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti, previa diffida ai sensi dell'art. 13 comma 3 bis ("Qualora i Comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei Comuni rimasti inadempienti");

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti, contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico, in applicazione delle disposizioni regionali in materia;

**Visto** il D. Lgs. n. 155/2010;

**Vista** la L.R. n. 9/2010;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

**Per il periodo temporale dal 1 Novembre 2023 fino al 31 Marzo 2024, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):**

- **il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;**
- **il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati.**

## INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di “**comportamenti virtuosi**” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come ad esempio:

- favorire tecniche agricole che evitino l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- se possibile, conferire gli sfalci e le potature al gestore pubblico dei rifiuti o, in alternativa, optare per la biotriturazione mediante appositi apparecchi che riducono in piccole parti i residui delle potature per l'ottenimento di compost da impiegare quale fertilizzante;
- una costante manutenzione delle caldaie (alimentate sia a gas che a biomassa) per mantenerla così in perfetta efficienza e, se possibile, la sua sostituzione con modelli a minor impatto ambientale usufruendo dei contributi messi a disposizione dagli enti locali e dallo Stato;
- una corretta regolazione degli orari di accensione degli impianti;
- il controllo della temperatura massima: ad es. regolando il termostato a non più di 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20°C per tutti gli altri edifici;
- l'adozione, nella quotidianità, di semplici accorgimenti che consentono un minor consumo di emissioni inquinanti;
- al fine di ridurre l'uso delle auto, per quanto possibile, usare negli spostamenti mezzi di trasporto alternativi quali la bicicletta (di tipo tradizionale, elettrica, a pedalata assistita, ecc.) o in alternativa andare a piedi, qualora la distanza da percorrere non sia proibitiva, lasciando l'auto a quelle situazioni o persone che non ne possono farne a meno.


## DISPONE

- La massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione, il sito istituzionale e l'albo pretorio on-line dell'ente;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest, al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Lucca e alla Polizia Municipale.
- Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza, anche con intensificazione della vigilanza e del controllo.

## AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento è in carico al Servizio Assetto del Territorio ed all' Ufficio Ambiente;
- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 650 del codice penale.

Il Sindaco  
(Leonardo Fornaciari)



Ordinanza SINDACALE n.12 del 31-10-2023 Comune di Porcari